

ACCORDO DI PROCEDURA

Prestazioni solidaristiche straordinarie

In applicazione dell'art. 2, lett. d) e dell'art. 5, lett. d) dell'Accordo in data 28.07.2016 di integrazione e modifica del Regolamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura al fine definire le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l'utilizzo delle prestazioni solidaristiche straordinarie di cui all'accordo sopra richiamato.

Come stabilito dall'Accordo del 24 giugno 2013, richiamato nell'Accordo del 28.07.2016, la disponibilità economica denominata "dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie", come risultante dal Bilancio del previgente Fondo approvato al 07.03.2015 dal Comitato Amministratore del Fondo e pari ad euro 124.419.590 (centoventiquattromilioniquattrocentodiciannovemilacinquecentonovantaeuro), potrà essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle citate prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della suddetta disponibilità economica.

L'attuazione ed il rispetto delle modalità, dei criteri e delle fasi procedurali di seguito individuate costituiscono condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.

Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione delle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo per ricambio generazionale sono individuate nelle seguenti circostanze:

- rinnovo tecnologico degli impianti, dei rotabili e dei processi industriali, che richiedono professionalità con competenze specialistiche coerenti con quanto richiesto dalle tecnologie innovative introdotte;
- elevazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale dell'esercizio (macchinisti, capi treno, manovratori e formatori treno), ad opera della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. "legge Fornero", in materia di nuovi requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Campo di applicazione

Tenuto conto dei presupposti, il presente accordo si applica esclusivamente al personale dell'esercizio (della manutenzione delle infrastrutture, della circolazione, al personale mobile (macchinisti, capi treno, tecnici polifunzionali), al personale di vendita e assistenza alla clientela,

al personale della manutenzione dei rotabili, al personale di manovra e formazione treno) di RFI S.p.A., di Trenitalia S.p.A. e di Mercitalia Rail s.r.l.

Potranno accedere quindi alle prestazioni straordinarie solidaristiche del Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle suddette Società che rivestono le figure professionali utilizzate nelle attività di esercizio che alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di recepimento dell'Accordo del 28.07.2016 raggiungano, in un periodo non superiore a 36 mesi da tale data, il primo dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata) previsti dalla normativa vigente in materia.

L'individuazione del personale che potrà accedere alle prestazioni straordinarie solidaristiche avverrà su base volontaria, nel numero complessivo stimato di 1.000 unità e, comunque, fino a concorrenza delle dotazioni economiche del Fondo citate in premessa destinate alle prestazioni solidaristiche straordinarie per il ricambio generazionale, al quale corrisponderà un numero di accessi di almeno 1.000 unità dal mercato del lavoro nelle figure professionali dell'esercizio, secondo la distribuzione che verrà definita con specifica intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo, su proposta delle Società interessate.

Distribuzione degli accessi alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo

1. Il numero stimato di lavoratori che potranno accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo viene previsto in:
 - a) 230 unità per il personale della manutenzione infrastrutture di RFI S.p.A.;
 - b) 100 unità per il personale della circolazione e della manovra di RFI S.p.A.;
 - c) 70 unità per il personale della manutenzione rotabili, della manovra e della formazione treno di Trenitalia S.p.A.;
 - d) 40 unità per il personale della vendita e assistenza alla clientela di Trenitalia S.p.A.;
 - e) 280 unità per il personale di macchina di Trenitalia S.p.A.;
 - f) 200 unità per il personale di assistenza a bordo di Trenitalia S.p.A.;
 - g) 60 unità per il personale di macchina e per i Tecnici Polifunzionali Treno di Mercitalia Rail S.r.l.;
 - h) 20 unità per il personale della manutenzione rotabili, della manovra e della formazione treno di Mercitalia Rail s.r.l.

2. La definitiva comunicazione scritta alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo delle distribuzioni di cui al precedente punto 1 costituirà formale attivazione della procedura per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie per tutte le Società e i settori di attività individuati al precedente punto 1.

Qualora le suddette Segreterie Nazionali delle OO.SS. lo ritengano, potranno richiedere entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa uno specifico incontro alla Capogruppo, presenti le Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail, sui contenuti della comunicazione stessa, che la Capogruppo attiverà entro i successivi 5 giorni lavorativi. A valle dell'incontro o decorsi 5 giorni lavorativi dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di

cui al precedente punto 1 (nel caso non vi sia richiesta di incontro da parte delle OO.SS.), la procedura si intenderà formalmente avviata.

Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l'attivazione della stessa.

Individuazione dei lavoratori che potranno avere accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo – Criteri di scelta

3. Le Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail, al fine di costituire il bacino potenziale dei lavoratori che potranno avere accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo con le modalità ed i requisiti stabiliti nel *Campo di applicazione* del presente accordo (permanenza nel Fondo per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale di recepimento dell'Accordo del 28.7.2016), emaneranno entro il 28 febbraio 2017 un'apposita "manifestazione di interesse" rivolta ai lavoratori che rivestono le figure professionali di esercizio di cui allo stesso *Campo di applicazione*.

Nella manifestazione di interesse verranno dettagliati criteri e condizioni per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo, tra le quali l'obbligo, per i lavoratori interessati utilmente inseriti nelle graduatorie di cui al successivo punto 5 e che abbiano confermato la volontà di aderire alla procedura, di risolvere il rapporto di lavoro con l'azienda con verbale di transazione generale novativa in sede protetta.

4. L'adesione alle manifestazioni di interesse di cui sopra non costituirà diritto alcuno per i lavoratori che vi aderiranno i quali, ove utilmente collocati nel bacino di coloro che potranno accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie definito con i criteri di cui al successivo punto 8 ed in possesso dei requisiti di cui al secondo capoverso del *Campo di applicazione*, a valle dell'emanazione del Decreto Interministeriale di recepimento dell'Accordo del 28.07.2016 saranno chiamati a confermare la loro volontà di accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie nelle modalità e termini perentori stabiliti dalle Società stesse. Decorso tale termine perentorio senza che il lavoratore abbia confermato la sua volontà di accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie, lo stesso sarà considerato rinunciatario e sarà quindi escluso dalla graduatoria e dalla procedura.

5. Per ciascuna Società il bacino di raccolta delle adesioni e conferma di volontà di accesso è unico e coerente con la distribuzione delle disponibilità di cui al precedente punto 1. Pertanto:

a) *per RFI*: saranno costituite due graduatorie nazionali distinte, una per il personale della manutenzione infrastrutture ed una per il personale di circolazione e manovra, che comprenderanno tutti i lavoratori delle figure professionali impiegate nelle attività di esercizio dei rispettivi settori;

b) *per TRENITALIA*: saranno costituite distinte graduatorie interdivisionali nazionali per famiglie di figure professionali, che comprenderanno tutti i lavoratori impiegati nelle

attività di esercizio dei rispettivi settori, come specificati al precedente punto 1, lettere c), d), e), f);

c) *per MERCITALIA RAIL*: saranno costituite due graduatorie nazionali distinte, che comprenderanno tutti i lavoratori delle figure professionali impiegate nelle attività di esercizio dei settori indicati al precedente punto 1, lettere g) e h).

6. I lavoratori appartenenti alle figure professionali dei settori di esercizio di cui al *Campo di applicazione* potranno aderire volontariamente a tali manifestazioni di interesse facendo pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2017, alle strutture di Personale e Organizzazione delle Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail competenti per territorio, la domanda di adesione redatta utilizzando il fac-simile che verrà allegato alla stessa Manifestazione d'interesse e corredata dell'estratto conto contributivo rilasciato dall'INPS.

7. Nel caso in cui a valle delle manifestazioni di interesse di cui al precedente punto 3 il numero dei lavoratori che aderiscano alle stesse non sia in numero sufficiente a coprire le disponibilità definite in applicazione del precedente punto 1, la Società interessata convocherà le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per concordare la destinazione delle residue disponibilità, tenendo conto dei seguenti criteri:


a) *per RFI*:

- possibilità di rinnovare la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3, alle medesime condizioni, al personale, compresi i Quadri, del settore di attività (manutenzione infrastruttura, circolazione e manovra) nel quale ci sono le disponibilità residue, da chiudersi in un periodo massimo di 15 giorni dalla sua emanazione;

b) *per Trenitalia e per Mercitalia Rail*:

- possibilità di trasferire le disponibilità residue in una delle figure professionali oggetto della manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3, nelle figure professionali degli altri settori di esercizio se le adesioni per tali figure professionali sono sufficienti a saturare il bacino delle disponibilità residue;
- possibilità di rinnovare la manifestazione di interesse di cui al precedente punto 3, alle medesime condizioni, al personale, compresi i Quadri, del settore di attività (condotta – assistenza a bordo treno – vendita e assistenza alla clientela – manutenzione rotabili, manovra e formazione treno) nel quale ci sono le disponibilità residue, da chiudersi in un periodo massimo di 15 giorni dalla sua emanazione.

La convocazione delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo e gli esiti dei successivi incontri dovranno essere tempestivamente trasmessi, a cura delle Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail, al Comitato Amministratore del Fondo.



8. Le Parti convengono che l'individuazione dei lavoratori destinatari delle prestazioni solidaristiche straordinarie, nel caso in cui coloro che volontariamente abbiano richiesto di accedervi siano in numero superiore rispetto alle disponibilità, avvenga utilizzando i criteri di priorità di seguito elencati nell'ordine:

8.1 a parità di prossimità al raggiungimento del primo dei requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata), nell'ordine:

- a) vecchiaia;
- b) anticipata;

8.2 a parità di prossimità per il raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia:

- a) maggiore anzianità contributiva;

8.3 a parità di prossimità per il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata:

- a) maggiore età anagrafica;

8.4 se persiste parità di requisiti applicando i criteri 8.1, 8.2 e 8.3:

- a) maggiori carichi di famiglia.

Le graduatorie con l'elenco dei lavoratori di cui al precedente punto 5, redatte in applicazione dei criteri di scelta di cui al presente punto e nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 1, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della figura professionale rivestita, del tempo necessario (in mesi) al raggiungimento del primo requisito pensionistico, dell'età, del carico di famiglia, deve essere comunicato alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Entro i successivi 5 giorni lavorativi, le Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail convocheranno le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo per la verifica degli elenchi inviati e la loro formalizzazione con specifico accordo.

L'accordo raggiunto dovrà essere trasmesso, con specifica comunicazione a cura delle Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail, al Comitato Amministratore del Fondo, inviata per conoscenza alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Ricambio generazionale

9. Entro 7 giorni dalla formalizzazione dell'accordo di cui al precedente punto 8 ed in relazione alle disponibilità definite in applicazione dello stesso, le parti definiranno la distribuzione per settore di esercizio, figura professionale e territorio, delle acquisizioni da mercato previste nel Campo di Applicazione del presente accordo.

Ciascuna delle Società RFI, Trenitalia e Mercitalia Rail attiverà, e comunque entro il 15 maggio 2017, le procedure per la costituzione di un bacino di candidati per l'acquisizione da



mercato delle figure professionali individuate dalla stessa, dandone comunicazione alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

I criteri di selezione dei candidati saranno quelli normalmente utilizzati dalle Società per le ricerche di tali professionalità, in base a quanto previsto dall'art. 10 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016.

Operatività dell'accordo - Eventuali disponibilità economiche residue

10. Fatte salve le azioni di cui ai precedenti punti 3, 5 e 6, il presente accordo potrà essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di adeguamento del Regolamento del Fondo alle disposizioni del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (in precedenza denominato Decreto Interministeriale), sulla base di quanto convenuto con l'Accordo del 28.07.2016, con il quale saranno rese effettive, tra l'altro, le prestazioni solidaristiche straordinarie per il ricambio generazionale di cui all'Accordo del 24.06.2013.
11. Qualora dallo svolgimento delle procedure di cui ai punti da 1 a 9 risultassero disponibilità economiche residue rispetto alla "dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie" di cui in premessa, su iniziativa della Capogruppo le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno per concordare le modalità di utilizzo delle disponibilità residue finalizzate al ricambio generazionale.
12. Le parti, inoltre, si danno atto di voler verificare la possibilità di individuare soluzioni analoghe a quelle oggetto del presente accordo anche per future necessità, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo in materia.

Roma, 6 febbraio 2017

Per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Per RFI S.p.A.

Per Trenitalia S.p.A.

Per Meritalia Rail S.r.l.

Per le Segreterie Nazionali delle OO.SS.:

FILT/CGIL

FIIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST Mobilità

ORSA Ferrovie